

La manovra economica provoca disparità di trattamento tra famiglie

Bonus bebè, salvi gli stranieri gli italiani devono restituirlo

DI TINO FORTUNATO

Tra le tante norme contenute nella Manovra di agosto, uno sperduto comma 6-bis dell'articolo 6 impone a 8.000 famiglie italiane la restituzione dei 1.000 euro del «bonus bebè» che il governo Berlusconi elargì nel 2006 per ogni nuovo nato italiano o comunitario. Gli sprovveduti di allora hanno 90 giorni per obbedire, evitando così sanzioni più gravi, anche penali; le esangui casse dello Stato godranno di 8 milioni di euro di maggiori entrate. Ma com'erano andati i fatti? La legge finanziaria 2006 ha disciplinato la corresponsione ai cittadini italiani o comunitari del cosiddetto «bonus bebè» del valore di 1.000 euro per ogni nuovo nato e adottato nel 2005. Tra i requisiti, la legge ha previsto il limite di 50.000 euro di reddito complessivo per il nucleo familiare. La comunicazione alle famiglie avvenne con enfasi mediante lettera firmata dal premier. La lettera non suggeriva alle famiglie di servirsi di un Caf o di un commercialista per verificare il possesso dei requisiti richiesti: così circa 8.000 famiglie, destinatarie della lettera del presidente del consiglio hanno compilato un'auto-certificazione che riportava il reddito netto e non lordo. Incurrendo nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Così nei mesi scorsi il ministero dell'economia ha inviato alle 8.000 famiglie lettere che contestano l'indebita riscossione del bonus bebè, chiedendo la restituzione dei 1.000 euro «illecitamente» riscossi, oltre al pagamento della sanzione amministrativa (3.000 euro) nel caso sia accertata la violazione del codice penale. A tale proposito, la lettera informa che il pagamento

dell'importo «a titolo di sanzione amministrativa dovrà essere effettuato solo dopo che il giudice penale si sarà pronunciato in merito alla punibilità della falsa autocertificazione». Intanto, però... nella legge finanziaria per il 2007 (Governo Prodi, legge 296 del 2006) era previsto: «1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.» «1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci». In altri termini, numerosi immigrati (circa 10.000) avevano riscosso la somma dichiarando il falso e si intervenne allora con una sanatoria. Di più, il testo del decreto fa oltretutto riferimento alla sanatoria già effettuata, ma stabilisce comunque la restituzione del bonus alle 8000 famiglie. La commissione Bilancio della camera ha chiesto uno sconto su sanzioni e interessi. La morale è la seguente: la manovra giustifica disparità di trattamento legale tra i cittadini, ma a favore degli extracomunitari. Disparità che si rilevano negli atti e nei fatti posti in essere dalla pubblica amministrazione o del fisco e nelle decisioni della Magistratura. Probabilmente frutto di una presunzione, in base alla quale lo sfruttamento lavorativo degli extracomunitari, in mancanza di azioni adeguate contro gli sfruttatori, debba essere compensato con una generica presunzione di maggior favore e con il lassismo nell'applicare le norme fiscali, contributive, amministrative, civili e penali.

